

«Spett» «cliente» «cliente2»
«indirizzo_sede»
«CAP» «città» («PV»)

trasmissione a mezzo «aaa»

Circolare n. 01/2008

La Legge finanziaria per il 2008 in pillole

Milano, 7 gennaio 2008

«persona»,

come ogni inizio anno mi permetto di sottoporre in forma schematica e sintetica le novità fiscali previste dalla legge finanziaria per il 2008 (sintetiche perché la legge è composta di 3 articoli per 1.193 commi diconsi millecentonovantatre norme). In carattere più ampio sono evidenziate le novità più interessanti.

FINANZIARIA 2008 - Le novità per le persone fisiche

1. ICI – NUOVE DETRAZIONI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Nuova detrazione per l'abitazione principale sino a un massimo di 200 euro che si aggiunge a quella già prevista di 103,29 euro. Il coniuge separato non assegnatario della casa coniugale, può beneficiare dell'aliquota agevolata e delle detrazioni per la prima casa a condizione che non ne possieda un'altra nello stesso comune. (art.1 c.5)

2. DETRAZIONE PER CANONI DI LOCAZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Detrazione per gli inquilini titolari di contratti di locazione registrati pari a:

- a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
- b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.;

Detrazione per gli inquilini giovani tra 20 e i 30 anni per tre anni così suddivisa:

- a) euro 991,6 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
- b) euro 495,8 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.;

Il credito che non troverà capienza nell'imposta lorda dovuta verrà rimborsato. (art.1 c.9-10)

3. ASSEGNO DI MANTENIMENTO



Ai contribuenti che percepiscono l'assegno di mantenimento, spetta una detrazione forfetaria, definita per tre fasce di reddito complessivo, di ammontare pari a quella prevista, qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi di pensione. (art.1 c.11-12)

4. ESENZIONE IRPEF PER I FABBRICATI

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di fabbricati di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non è dovuta. (art.1 c.13-14)

5. DETRAZIONI PER FAMIGLIE NUMEROSE E RENDITA DELLA PRIMA CASA

In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è suddivisa nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati o in caso di separazione in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

Viene previsto che le detrazioni per carichi di famiglia e per redditi di lavoro siano calcolate sul reddito complessivo, al netto della rendita dell'immobile adibito ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Tuttavia per stabilire il limite di reddito complessivo per individuare il familiare a carico, il reddito deve essere determinato al lordo dell'abitazione principale. (art.1 c.15-16)

6. PROROGA DELLA DETRAZIONE DEL 36% PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio. (art.1 c.17-19)

7. PROROGA ALIQUOTA AGEVOLATA IVA

Viene prorogata l'agevolazione Iva per le spese di recupero del patrimonio edilizio per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni precedentemente previste, fatturate dal 1° gennaio 2008, a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura. (art.1 c.18)

8. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DETRAZIONE DEL 55%

Vengono prorogate fino al 31 dicembre 2010 le agevolazioni, consistenti nella detrazione dall'imposta lorda di una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, per il risparmio energetico già previsti dalla Finanziaria 2007, per alcuni di essi (infissi e pannelli solari) non è più richiesta l'asseverazione del tecnico e l'attestato di qualificazione energetica.

Sono altresì prorogate fino al 2010 agevolazioni, fruibili in un'unica rata, per:

- la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni fino a 200 euro;
- l'acquisto e l'installazione o la sostituzione con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, fino a un valore massimo di 1.500 euro per motore.
- l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW, fino a un massimo di 1.500 euro per intervento. (art.1 c.20-21-22-23-24)

9. IMPOSTA DI REGISTRO PER I TRASFERIMENTI DI IMMOBILI IN AREE DESTINATE ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE



Ai trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia, si applica l'imposta di registro nella misura dell'1 per cento, le imposte ipotecarie nella misura del 3% e quelle catastali nella misura dell'1%, a condizione che l'intervento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell'atto. (art.1 c.25)

10. ASILI NIDO

La detrazione fiscale del 19% per la frequenza asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio si applica anche al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007. (art. 1 c. 201)

11. DETRAZIONE INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IPOTECARI

Aumento della detrazione a € 4.000,00 (era di € 3.615). (art. 1 c. 202)

12. A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP

Non pagano la CCGG sui telefoni oltre che i non vedenti anche i non udenti. (art. 1 c. 203)

13. LAVORATORI FRONTALIERI

Per gli anni 2008, 2009 e 2010 i redditi derivanti da lavoro dipendente in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro. (art. 1 c. 204)

14. DETRAZIONE AI DOCENTI PER L'AGGIORNAMENTO

Per l'anno 2008 ai docenti spetta una detrazione dall'IRPEF nella misura del 19 per cento delle spese, fino ad un importo massimo di 500 euro, per l'autoaggiornamento e per la formazione. (art. 1 c. 207)

15. DETRAZIONE PER STUDENTI UNIVERSITARI

La detrazione del 19 %, già prevista per il 2007, sui canoni di locazione per gli studenti iscritti ad una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri per un importo non superiore a 2.633 euro è ora estesa anche ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio.(art.1 c. 208)

16. NIENTE CANONE RAI PER I POVERI

A decorrere dall'anno 2008, è abolito il pagamento del canone di abbonamento RAI, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità.

17. RATEAZIONE DELLE SOMME DOVUTE

Le somme dovute dai contribuenti possono essere rateizzate. Se superiori a duemila euro, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Se le somme dovute sono superiori a cinquantamila euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia. Qualora le somme dovute non siano superiori a duemila euro, il beneficiario della dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo è concesso dall'ufficio, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso. (art. 1 c. 144)

18. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI



Vengono riaperti i termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1 gennaio 2008. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata dal 30 giugno 2008. (art.1 c.91)

19. DETRAZIONE DELL'ABBONAMENTO DELL'AUTOBUS

Detrazione del 19% fino a 250 euro per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

20. TRASFERIMENTI AZIENDA AL CONIUGE

Non paga l'imposta di successione e donazione il trasferimento di azienda al coniuge (la Finanziaria 2007 aveva previsto l'esenzione solo per i passaggi ai discendenti) (art.1 c.31)

FINANZIARIA 2008 - Le novità per le imprese e professionisti

21. SCOMPUTO DELLE PERDITE DAL REDDITO COMPLESSIVO PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Dal 1 gennaio 2008 viene ripristinata per i lavoratori autonomi e le imprese in contabilità semplificata, la possibilità di scomputare le perdite realizzate dagli altri redditi dichiarati dalla persona fisica nel medesimo periodo si imposta e di riportare in avanti non oltre il quinto periodo di imposta. (art.1 c.29-30)

22. DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI.

Con l'abolizione degli art. 62 e 63 del TUIR vengono aboliti il pro-rata patrimoniale e la thin cap e riscritte le regole di deducibilità degli interessi, che dal 2008 seguiranno regole diverse per i soggetti Irpef e per quelli IRES.

PER I SOGGETTI IRPEF

Gli interessi passivi sono deducibili in base al c.d. pro-rata reddituale, rapporto tra proventi esenti e imponibili.

PER I SOGGETTI IRES

Il nuovo testo dell'art. 96 del TUIR prevede:

- Gli interessi passivi al netto degli interessi attivi sono deducibili nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.
- Il risultato operativo lordo è desumibile direttamente dai dati del conto economico e sarà assunto al lordo degli ammortamenti e dei canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali. Inoltre regole particolari regolano il trattamento degli interessi passivi nell'ambito dei gruppi che accedono al consolidato fiscale.
- La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta.
- Gli interessi passivi indeducibili in un determinato periodo d'imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, se e nei limiti in cui, in tali periodi, l'importo degli interessi passivi di competenza, sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza.



Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale.

Le modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Per il primo e il secondo periodo d'imposta di applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e a 5.000 euro. (art.1 c.33)

23. ALIQUOTA IRES

Viene ridotta l'aliquota IRES dal 33% al 27,5% con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. (art.1 c.33 lett.e)

24. PERDITE FISCALI E UTILI ESENTI

La modifica introduce un criterio di simmetria tra l'utile e la perdita prevedendo che in caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi.

La citata simmetria opera ad origine sul risultato di esercizio e, quindi sulle perdite di esercizio eventualmente da utilizzare in compensazione nel medesimo periodo di imposta su altri redditi, sia sul riporto a nuovo delle perdite.

La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007. (art.1 c. 33 lett. f)

25. PARTICIPATION EXEMPTION

La Finanziaria 2008 mantiene il sistema attuale per la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni effettuate da società di capitali, ma riduce la quota di tassazione delle plusvalenze che, a partire dal 2008, torna ad essere del 5% contro l'attuale 16%, che si traduce in una percentuale di esenzione del 95% contro l'attuale 84%. (art. 1 c. 33 lett.h).

Viene inoltre ridotto a 12 mesi il periodo minimo di possesso per usufruire dell'esenzione (prima era 18) (art.1 c. 58 lett.c). Entrata in vigore l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

26. ABOLIZIONE AMMORTAMENTI ANTICIPATI - LEASING – AMMORTAMENTI PER L'IMPRESA CONCEDENTE E DEDUZIONE DEI CANONI PER L'UTILIZZATRICE.

Con l'abolizione del comma 3 dell'art. 102 viene abrogata la possibilità per tutti di ammortamenti anticipati e accelerati.

Viene temporaneamente consentito, per il solo 2008, per i beni nuovi di effettuare l'ammortamento per intero e non per metà, anche extracontabilmente.

Per i beni concessi in locazione finanziaria viene previsto:

- per l'impresa concedente di imputare a conto economico i relativi canoni deducendo quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario.



- per l'impresa utilizzatrice di dedurre i canoni di locazione finanziaria imputati a conto economico, a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito in relazione all'attività esercitata. Per gli immobili la durata dei due terzi si applica con un minimo di 11 anni e un massimo di 18 anni.

La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per quanto concerne la disposizione relativa alla durata minima dei contratti di locazione finanziaria, a decorrere dai contratti stipulati a partire dal 1 gennaio 2008. (art.1 c. 33 lett. n)

27. ABOLIZIONE DEL PROSPETTO EC

Viene abolito il comma 4, lett. B) dell'art. 109 nella parte che prevedeva l'indicazione in un prospetto allegato alla dichiarazione dei redditi (quadro EC) dei costi non imputati a conto economico dedotti extracontabilmente. Per effetto di tali modifiche a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 non saranno più ammesse deduzioni extracontabili a titolo di ammortamenti, altre rettifiche di valore e accantonamenti. La disposizione ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Il quadro EC resterà in vigore in via transitoria per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Il contribuente ha tuttavia la facoltà di eliminare il vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione, assoggettandole in tutto o in parte a imposta sostitutiva con aliquota dell'uno per cento; l'imposta sostitutiva deve essere versata in unica soluzione entro il termine di versamento dell'imposta sul reddito relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. (art.1 c.34)

28. SPESE DI RAPPRESENTANZA

Verrà emanato un decreto del Ministro dell'economia che stabilirà i criteri di deducibilità delle spese di rappresentanza che devono rispondere a requisiti di inerenza e congruità, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa. Dal 2008 le spese di rappresentanza saranno deducibili integralmente o indeducibili. Restano comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50.; (art.1 c. 33 lett. p)

29. SOCIETÀ IMMOBILIARI E DI COSTRUZIONE

Per le società immobiliari viene chiarito che sono deducibili gli interessi passivi pagati per l'acquisto di immobili destinati alla locazione abitativa (non strumentali).

Verrà istituita una Commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari, con il compito di proporre, entro il 30 giugno 2008, l'adozione di modifiche normative, con effetto anche a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. (art.1 c. 35-36)

30. ESTROMISSIONE BENI IMMOBILI DALL'IMPRESA INDIVIDUALE



L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2007 utilizza beni immobili strumentali può, entro il 30 aprile 2008, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. (art.1 c. 37)

31. TASSAZIONE IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETÀ DI PERSONE AL 27,5%

A decorrere dal periodo d'imposta 2008, le persone fisiche titolari di redditi d'impresa e di redditi da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, in contabilità ordinaria, **possono optare** per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l'aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti.

In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta già versata si scomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti. (art. 1 c. 40)

32. RIORGANIZZAZIONE E TRASFERIMENTO DI COMPLESSI AZIENDALI MEDIANTE OPERAZIONI DI FUSIONE, SCISSIONE E CONFERIMENTO

Vengono previste modifiche di varia natura:

- estensione del regime di neutralità fiscale, attualmente valevole solo per i conferimenti di aziende tra soggetti IRES residenti, anche ai conferimenti tra società di persone e ai soggetti non residenti di aziende collocate in Italia; la collocazione dei conferimenti di azienda fra le operazioni neutrali implica che, similmente alle fusioni e alle scissioni, tali operazioni non sono realizzative per il conferente, né di plusvalenze, né di minusvalenze.
- In alternativa alla neutralità è previsto sia per i conferimenti di aziende che per le fusioni e scissioni, l'applicabilità di un regime di imposizione sostitutiva modulata in tre scaglioni (12%-14%-16%), allo scopo di veder riconosciuti i maggiori valori emergenti nel bilancio della società conferitaria. La scelta del regime d'imposizione sostitutiva compete alla società conferitaria, così come nella fusione e nella scissione compete alla società beneficiaria di tali operazioni, ed è una scelta che riguarda i singoli cespiti e non la plusvalenza nel suo complesso emergente dal trasferimento di tutti i beni.

L'applicazione del regime dell'imposta sostitutiva può essere richiesta non solo nella dichiarazione dei redditi relativa a quello in cui interviene l'operazione, ma anche in quello successivo.



- Si attende un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze per l'adozione delle disposizioni attuative per l'esercizio e gli effetti dell'opzione, per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sostitutiva e per il coordinamento con le disposizioni in materia di agevolazioni alle operazioni di aggregazioni aziendali. (art. 1 c. 46-47-48)

33. L'IRAP si sgancia dal reddito e va direttamente alla Regione

A decorrere dal 1° gennaio 2009 sarà istituita come imposta regionale. Sarà emanato uno schema di regolamento regionale per la liquidazione, riscossione e accertamento del tributo.

La base imponibile IRAP si sgancia da quella concernente le imposte sul reddito con regole diverse per imprese individuali/società di persone e società di capitali. Le nuove regole si applicheranno dal periodo di imposta 2008. Anche la dichiarazione non farà più parte dell'Unico ma sarà presentata direttamente alla Regione. (art.1 c. 43 -50-51-52)

34. LIMITI AI CRITERI DI UTILIZZO RISULTANTI DAL QUADRO RU

A partire dal 1° gennaio 2008, viene stabilito un tetto annuale alle compensazioni orizzontali effettuabili nell'importo di 250.000 euro. L'ammontare eccedente è riportato in avanti ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. (art 1 c.53)

35. LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO

Per evitare fenomeni elusivi, (nei casi in cui i soggetti in forte posizione creditoria siano acquistati al mero fine di utilizzare/compensare eccedenze debitorie del soggetto acquirente) viene stabilito che il credito emergente dalla dichiarazione degli enti e delle società partecipanti alla procedura di liquidazione di gruppo relativa all'anno precedente non possano confluire nei calcoli compensativi, trovando applicazione per gli stessi i criteri ordinari previsti dall'art. 30 del DPR 633/72.

36. INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO RIFERITI A CONTRATTI STIPULATI CON UNIVERSITÀ ED ENTI PUBBLICI

La misura dell'agevolazione riconosciuta sotto forma di credito di imposta, viene elevata aumentando l'aliquota del credito fino al 40 per cento e l'importo massimo degli investimenti su cui calcolare per ciascun periodo di imposta, il credito stesso fino a 50 milioni. (art.1 c.66)

37. TASSAZIONE DIVIDENDI CORRISPOSTI A SOGGETTI NON RESIDENTI

Il pagamento dei dividendi destinati a società residenti negli altri stati membri e nei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo scontano una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota dell'1,375 per cento. La disposizione si applica agli utili formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. (art1 c. 67)

38. AGEVOLAZIONE A FAVORE DELLE AGGREGAZIONI PROFESSIONALI

Al fine di favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali, agli studi professionali associati di almeno quattro ma non più di dieci professionisti, è attribuito un credito d'imposta di importo pari al 15 per cento dei costi sostenuti per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, dei beni mobili e programmi informatici, nonché per l'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono. Il credito d'imposta



spetta, con riferimento alle operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010, per i costi sostenuti a partire dalla data in cui l'operazione di aggregazione risulta effettuata e nei successivi dodici mesi. L'agevolazione spetta a condizione che tutti i soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione esercitino l'attività professionale esclusivamente all'interno della struttura. L'efficacia di questa disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea in quanto si potrebbe configurare come "aiuto di Stato" e non come misura di carattere generale. (art. 1 c. da 70 a 76)

39. POSSIBILITÀ PER LE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO AI APPLICARE L'IVA IN REGIME ORDINARIO

Alle agenzie di viaggio e turismo è data la possibilità di applicare l'Iva secondo il regime ordinario, limitatamente alle prestazioni alberghiere, all'organizzazione di convegni congressi e simili effettuati nel territorio dello Stato a diretto vantaggio del cliente. (art.1 c. 77-78)

40. IMPUTAZIONE PROPORZIONALE DELL'AMMORTAMENTO DEI TERRENI (NORMA INTERPRETATIVA)

Viene chiarito che le quote di ammortamento fiscalmente dedotte sino a tutto il periodo d'imposta 2005, devono essere imputate proporzionalmente in base alle percentuali di costo del terreno e del fabbricato. L'interpretazione è valida anche per i fabbricati condotti in leasing e serve a non rendere la norma retroattiva. (art. 1 c 81)

41. WHITE LIST

La norma ha lo scopo di riformulare la disciplina antielusiva eliminando il criterio della ridotta tassazione, per stabilire quali paesi sono da considerare con regime fiscalmente privilegiato e quindi appartenenti alla black list, creando in sostituzione delle "white list" basate non sul criterio della tassazione dei redditi ma sulla scambio di informazioni esistente fra i paesi. La white list accoglierà gli Stati e i territori che assicurino, sulla base di idonee convenzioni, uno scambio di informazioni effettive e il più ampie possibile. Le norme antielusive saranno esclusivamente finalizzate a contrastare i comportamenti rivolti a localizzare i redditi in paesi esteri per evitare di pagare le imposte nazionali. La white list verrà predisposta con un apposito decreto ministeriale. (art. 1 c. 83 a 90)

42. RESPONSABILITÀ FISCALE PER I REVISORI

I soggetti revisori che omettono di esprimere i giudizi sul bilancio (art. 2409-ter, terzo comma, C.C.) sono puniti, nel caso che le dichiarazioni non sono fedeli, con la sanzione fino al 30 per cento del compenso e, comunque non superiore all'imposta effettivamente accertata.

La mancata sottoscrizione delle dichiarazioni comporta una sanzione a euro 258 a euro 2.065.

Le disposizioni del comma 92 si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. (art. 1 c. 92 – 94)

43. SEMPLIFICAZIONI FISCALI PER I CONTRIBUENTI MINIMI E MARGINALI



Viene previsto a partire al 1 gennaio 2008 un nuovo regime che prevede particolari semplificazioni e agevolazioni ai fini Iva e del reddito, per le persone fisiche esercenti attività di lavoro autonomo o di impresa, che nell'anno solare precedente abbiamo conseguiti ricavi non superiori a 30.000 euro.

Vantaggi:

- aliquota d'imposta sostitutiva pari al **20 per cento**;
- pagamento delle imposte in **un'unica soluzione**;
- non soggezione agli **studi di settore**;
- esclusione dall'obbligo di presentazione degli **elenchi Iva clienti e fornitori**;
- esclusione da IRAP
- determinazione del reddito con il criterio di cassa anche da parte delle imprese
- riduzione degli adempimenti contabili.

I contribuenti minimi non addebitano l'imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta.

Restano deducibili i contributi previdenziali versati. (art.1 c. da 96 a 116)

44. PAGAMENTO DEI DIRITTI DOGANALI

Viene data la possibilità di effettuare il pagamento e il deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale. (art.1 c. 119)

45. SEMPLIFICAZIONI PER I SOSTITUTI DI IMPOSTA

Con l'intento di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta (non è una battuta, viene "venduta" come una semplificazione), a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009, saranno comunicati mensilmente in via telematica, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Si attende un decreto del Ministro dell'economia per le modalità attuative. (art. 1 c. 121-123)

46. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ DI COMODO

Con l'intento di alleggerire il lavoro degli uffici e gli adempimenti dei contribuenti viene modificata la disciplina delle società di comodo prevedendo:

- una riduzione delle percentuali di determinazione dei ricavi minimi da applicare alle partecipazioni
- una riduzione della percentuale di determinazione dei ricavi minimi per gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti;
- una riduzione della percentuale di determinazione del reddito minimo da applicare agli immobili classificati nella categoria catastale A/10;



Inoltre vengono escluse dalla norma in esame:

- le società con 50 soci;
- le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità;
- le società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo;
- le società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale;
- le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale;
- le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore»;

Viene inoltre previsto che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere individuate determinate situazioni oggettive, in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni del presente articolo, senza dover assolvere all'onere di presentare l'istanza di interpello. Le risposte agli interPELLI possono essere comunicate a mezzo fax o posta elettronica. Infine è previsto una **riapertura** della disciplina transitoria prevista per lo scioglimento o la trasformazione in società semplice e l'assegnazione dei beni ai soci della società. (art.1 c. 128-129)

47. CESSIONE BENI ALLE ONLUS

I beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che presentino difetti che non ne consentono la commercializzazione o la vendita, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo non superiore al 5 per cento del reddito dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. I predetti beni si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto

48. REVERSE CHARGE - INTRODUZIONE SANZIONE

Il cessionario o il committente che non assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell'inversione contabile è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 100 e il 200 per cento dell'imposta, con un minimo di 258 euro. La medesima sanzione si applica al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l'imposta in fattura omettendone il versamento. Qualora l'imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione, la sanzione amministrativa è pari al 3 per cento dell'imposta irregolarmente assolta. (art. 1 c. 155)

49. IL REVERSE CHARGE SI APPLICA ANCHE ALLE CESSIONI DI FABBRICATI STRUMENTALI

Dal 1° ottobre 2007, il reverse charge era stato esteso anche alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali di cui all'art. 10, primo comma, n. 8 ter), lettera d), cioè "quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione"; ora **dal 1 marzo 2008** viene esteso anche alle cessioni della lett. b) cioè "quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta che svolgono in



via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento” (Art.1 c. 156)

50. ESCLUSIONE DEL REVERSE CHARGE PER I “GENERAL CONTRACTOR”

Dal 1° febbraio 2008 il reverse charge non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori. (Art.1 ,162-163)

51. STAMPA LIBRI CONTABILI

I registri contabili tenuti con sistemi meccanografici possono essere stampati su carta entro tre mesi dalla presentazione delle dichiarazioni annuali (art. 1 c. 161)

52. ANCHE I PRIVATI DIVENTANO SOLIDALI PER IL PAGAMENTO DELL’IVA

L’acquirente di un immobile, anche privato, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell’Iva e le sanzioni se l’importo dichiarato è diverso da quello effettivo. (art.1 c. 164)

53. FATTURA ELETTRONICA PER CHI LAVORA CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A decorrere dal termine di tre mesi, dalla data di entrata in vigore di un regolamento che dovrà essere emanato, l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con la P.A. deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica. Le fatture cartacee non potranno essere pagate!!!! (art. 1 c. 209-210)

54. ISTANZE DI RIMBORSO CREDITI IVA INFRANNUALI SOLO TELEMATICHE

Le istanze di rimborso Iva infrannuali dovranno essere presentate solo in via telematica. Si attende un decreto che ne stabilisca le modalità. (art.1 c. 215-216)

55. PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770 ORDINARIO

Solo per il modello 770 ordinario la presentazione è stata rinviata al 31 luglio (prima era stata fissata al 31 marzo) (art.1 c. 217)

56. OBBLIGO DI DICHIARAZIONE TELEMATICA ANCHE PER LE PERSONE FISICHE E PER LE SOCIETÀ DI PERSONE

Le persone fisiche nonché le società di persone e assimilate presentano le dichiarazioni in materia di imposta sui redditi e IRAP esclusivamente in via telematica entro il 31 luglio.

Sono esonerati dall’obbligo di invio telematico i contribuenti che non hanno la possibilità di utilizzare il modello 730 perchè privi di datore di lavoro o non titolari di pensione. (art.1 c. 218)

57. CREDITO DI IMPOSTA PER LE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE DA DETTAGLIANTI – RISTORATORI - TABACCAI

Per l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi, compresa l’installazione di apparecchi di videosorveglianza, per ciascuno dei periodi d’imposta 2008, 2009 e 2010, è concesso un credito d’imposta, determinato nella misura dell’80 per cento del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo



di 3.000 euro per ciascun beneficiario. (art.1 c. 228-232). Per i tabaccai l'importo massimo è 1000 euro. (art.1 c. 233-237)

58. STUDI DI SETTORE - INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA

Fino all'entrata in vigore dei nuovi studi di settore spetta all'Agenzia delle entrate motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dagli indicatori di normalità economica. L'accertamento non sarà comunque automatico. (art.1 c. 252-254)

59. BASE IMPONIBILE E VALORE NORMALE BENI UTILIZZATI DAI DIPENDENTI O DALL'IMPRENDITORE

In caso di uso personale o familiare dell'imprenditore ovvero di messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti:

- di veicoli stradali per i quali è stata detratta l'Iva al 40%

- di cellulari per i quali è stata detratta l'imposta con criteri oggettivi in relazione all'utilizzo anche a fini privati

la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta la base imponibile è determinata moltiplicando il valore normale per la percentuale detraibile.

Il valore normale è determinato:

- per i beni o servizi che rientrano nell'attività al prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi simili;
- per i beni o servizi che non rientrano nell'attività propria dal prezzo di acquisto per i beni e dalle spese sostenute per le prestazioni di servizi;
- per i veicoli messi a disposizione dei dipendenti dal 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico desumibile ACI comprensivo delle somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell'imposta sul valore aggiunto compresa in detto importo;

60. DETRAIBILITÀ IVA

L'imposta relativa all'acquisto di beni di lusso è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa;

L'imposta relativa ai veicoli stradali a motore è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.

Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto;

L'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti nonché prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione; (art.1 c. 261)



61. CAVALLI E PREMI IPPICI

L'Iva sulle cessioni di cavalli passa dal 10 al 20% e i premi delle corse tornano soggetti ad Iva al 20%.

62. RIMESSA IN TERMINI

Si considerano valide le trasmissioni degli elenchi dei clienti e fornitori effettuate entro il termine del 15 novembre 2007. Misuratori telematici in vigore dal 1 gennaio 2009 invece che 2008. (art.1 c. 270-271)

63. CERTIFICATO ENERGETICO PER OTTENERE IL PERMESSO A COSTRUIRE

A decorrere dall'anno 2009 il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla certificazione energetica dell'edificio, nonché delle caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche. Sempre dal 1° gennaio 2009, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti Rinnovabili. (art.1 c.288-289)

64. IMPRENDITORI AGRICOLI

Sono considerate produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolte nei limiti di cui all'articolo 32 del Tuir: (art. 1 c. 176) La determinazione del reddito in maniera forfetaria diventa opzionale quando l'impresa agricola è esercitata da società di persone o a responsabilità limitata (art. 1 c. 177) Le imprese agricole che producono energia con fonti rinnovabili possono optare per il regime ordinario in luogo di quello fondiario (art. 1 c. 178)

65. PROROGHE PER L'AGRICOLTURA E LA PESCA

Per le imprese agricole e della pesca viene riconfermata per il 2007 l'aliquota IRAP nella misura ridotta dell'1,9%, dal 2008 sarà invece pari al 3,75%. (art.1 c.171)

Pesca – Proroga per tutto il 2008 delle agevolazioni a favore delle imprese ittiche consistenti in un credito di imposta in misura corrispondente all'IRPEF dovuta sui redditi di lavoro autonomo o dipendenti del personale di bordo. (art. 1 c. 172)

Proprietà contadina - Il termine del 31 dicembre 2007 concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2008. Con questa proroga gli imprenditori agricoli possono ancora per un anno acquistare fondi rustici con l'applicazione dell'imposta di registro e ipotecaria in misura fissa e della catastale nella misura dell'1%. (art. 1 c. 173)


Accise – Per le coltivazioni in serra esenzione dall'accisa per il gasolio utilizzato fino al 31 dicembre 2008. (art.1 c. 175)

66. PROROGHE VARIE

Per gli autotrasportatori viene prorogata al 31 dicembre 2008 la facoltà di dedurre forfetariamente dal reddito le spese non documentate, per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante, sempre a titolo di deduzione forfetaria, per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti. (art.1 c.168)



Al piacere mio di assisterLa al meglio nelle problematiche contabili, fiscali e amministrative, mi è gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti.


Dott. Lorenzo Gorgoglione